

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente la mozione dell'onorevole L. Olgiati  
proponente una modificazione dell'art. 132 LVE

(dell'11 dicembre 1962)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Nella seduta del 26 marzo 1962 veniva, da parte dell'onorevole Olgiati, presentata la seguente mozione :

« Il sottoscritto deputato, valendosi della facoltà concessa dal Regolamento chiede per via di mozione

che il Gran Consiglio inviti il Consiglio di Stato a presentare una proposta di modifica dell'art. 132 della legge sull'esercizio del diritto di voto sulle votazioni ed elezioni del 23 febbraio 1954, nel senso che il termine di 15 giorni fissato per la prima riunione del Gran Consiglio dopo le elezioni, sia prolungato ad un mese.

*Motivi :*

Il termine di 15 giorni o meglio « il terzo lunedì successivo all'elezione per la verifica dei poteri » era stato fissato nella legge quando lo spoglio era ancora di competenza dei singoli Comuni; appare però giustificato, con l'avvenuto cambiamento della competenza circa lo spoglio delle schede, trasferito in sede cantonale, un prolungo del termine per la convocazione del Gran Consiglio, per il fatto della maggiore durata dei lavori relativi allo spoglio stesso.

Lo spoglio per le elezioni granconsigliari del 1959 è durato quasi tredici giorni per modo che il Gran Consiglio ha dovuto essere chiamato in seduta costitutiva telegraficamente.

Inoltre osserva il sottoscritto l'opportunità del prolungo di un mese per lasciar trascorrere i termini di ricorso contro la proclamazione dei risultati fatti dall'Ufficio cantonale di spoglio. Nella prima seduta il Gran Consiglio potrà sapere già chi sono i deputati la cui elezione non è contestata, per modo che la nomina per la verifica dei poteri, sia chiamata a decidere solo sui ricorsi che per avventura fossero stati presentati ».

I motivi che determinano l'onorevole Olgiati a proporre la citata riforma dell'art. 132 LVE si ispirano alla preoccupazione — che trova un suo valido ed innegabile fondamento nelle esperienze vissute in occasione delle elezioni legislative del 1959 — di garantire agli organi incaricati dell'accertamento dei risultati delle consultazioni popolari per il rinnovamento dei poteri il tempo necessario per condurre a buon termine con la dovuta cura e con la indispensabile esattezza operazioni che, con l'accentramento introdotto con la legge del 30 ottobre 1958 sulle elezioni politiche, assumono per certo un'ampiezza e una complessità notevoli.

Il termine fissato dall'art. 132 LVE per la convocazione del Gran Consiglio di nuova elezione nella sua seduta costitutiva lascia in pratica non più di una decina di giorni a disposizione degli Uffici cantonali di spoglio, dell'Ufficio di

accertamento, dei diversi organi di registrazione, di controllo, di verifica, e, in genere, di tutto il non semplice apparato amministrativo in cui si compendia il meccanismo di queste operazioni, per concludere le proprie mansioni. Infatti al complesso organizzativo di cui si tratta sono affidati tanto i lavori di spoglio e di accertamento inerenti alle elezioni del Potere esecutivo quanto quelli inerenti al Potere legislativo; operazioni che, per evidenti ragioni di razionalità di organizzazione, non avvengono simultaneamente ma successivamente, talchè i lavori di spoglio per le elezioni del Gran Consiglio cominciano solo quando siano stati condotti a termine quelli per l'elezione del Consiglio di Stato.

Il che costituisce un innegabile quanto inevitabile elemento di aleatorietà che impedisce già in partenza una previsione attendibile su quello che potrà essere il tempo effettivamente a disposizione per le operazioni di spoglio concernenti l'elezione del Legislativo; operazioni di cui la legge impone un termine conclusivo ma che possono iniziarsi solo a dipendenza della chiusura di altre da esse del tutto indipendenti.

L'Ufficio cantonale di accertamento deve procedere alla proclamazione dei deputati di nuova nomina in modo sufficientemente tempestivo per consentirne la regolare convocazione alla prima seduta della sessione straordinaria di costituzione; seduta che — appunto secondo l'art. 132 LVE — deve aver luogo alle ore 14.00 del terzo lunedì successivo all'elezione, ossia alla distanza di quindici giorni dai comizi. Ciò impone che gli avvisi di convocazione giungano in possesso degli interessati possibilmente entro l'ultima distribuzione postale del sabato che precede la seduta o, comunque, non più tardi del lunedì mattina. Il che significa che la proclamazione dei risultati deve in ogni caso aver luogo non dopo il venerdì precedente l'inizio della sessione straordinaria di verifica dei poteri.

Evidentemente la proclamazione da parte dell'Ufficio cantonale di accertamento è possibile solo nel momento in cui tutte le operazioni di spoglio siano terminate, tutte le contestazioni decise, tutte le decisioni verbalizzate, tutto il complesso lavoro di registrazione, di controllo e di computo concluso: a dare una idea di cosa ciò significhi nella realtà pratica basti dire — a guisa di esempio — che cinque sole liste di candidature (minimo al di sotto del quale è poco verosimile si sarà per scendere) comportano oltre 3 milioni di scritturazioni, che, nel compendio finale, devono risultare tutte assolutamente esatte, sotto pena di fastidiose e sovente lunghe e snervanti ricerche di errori da rettificare.

Il fatto che una parte notevole di queste scritturazioni si attua in modo assolutamente elementare e spedito nulla toglie alle esigenze di tempo, di attenzione e di precisione estrema imposta dalla quasi sconfinata moltitudine di queste in larga misura di per sé piccole registrazioni.

Comprensibile il concetto dell'onorevole mozionante, che ritiene eccessivamente limitato il termine previsto dal ripetuto art. 132 LVE; termine che, contesta la mozione, se poteva essere ritenuto idoneo al momento in cui la norma fu promulgata — quando cioè la riforma apportata con la legge sulle elezioni politiche non era ancora avvenuta e quando lo spoglio era dunque ancora di competenza dei singoli Comuni — tale non può più essere reputato oggi nel quadro delle innovazioni introdotte con la novella legislativa del 1958. Con il pericolo quindi che sempre possibili quanto imprevedibili incidenti o contrattempi possano condurre alla per certo incresciosa quanto imbarazzante situazione di vedere insorgere la non possibilità di procedere, entro il terzo lunedì, alla convocazione della sessione di costituzione del Gran Consiglio di nuova nomina.

Queste le preoccupazioni e le titubanze che hanno dettato la proposta riforma. Preoccupazioni e titubanze che abbiamo ritenuto pertinente esporre con qualche dettaglio, sia per dare una idea dei nuovi compiti in cui si risolve la riforma del 1958 sia per collocare la questione in quel quadro di realtà che consente a codesto Consiglio di statuire con piena disposizione di elementi di giudizio.

Gli inconvenienti ai quali si è accennato — e che effettivamente turbarono in modo sensibile i lavori di spoglio dei comizi del febbraio 1959 — erano essenzialmente, a nostro giudizio, una conseguenza scontabile insita nel fatto della novità stessa del procedimento. E' ovvio che affrontando per la prima volta una operazione che richiede a non farne dubbio una assai minuziosa organizzazione e una meccanica funzionale per quanto possibile scorrevole e scevra di intoppi, insorgano determinate e imprevedute esperienze, emergano determinati e parimenti imprevedibili impedimenti, insorgano insomma quei problemi che solo la pratica e l'esperienza sanno configurare e definire. Poichè in questa, come in tutte le altre cose, la difficoltà maggiore non risiede tanto nel trovare la soluzione a un problema quanto nel fatto di poter individuare tale problema e situarlo nelle sue giuste proporzioni e nei suoi esatti termini.

Sembra ora allo scrivente Consiglio che sotto questo punto di vista una simile esperienza sia ampiamente stata fatta e che oggi quei problemi e quelle difficoltà possano essere esaminati e risolti. Ciò che quattro anni or sono poteva essere considerato un cammino non molto conosciuto e dal passo talvolta incerto — e quindi lento — oggi è una via che si presenta chiaramente tracciata, i cui ostacoli dovrebbero trovarsi tutti convenientemente illuminati.

Si tratta quindi, sulla base di quelle esperienze — alle quali abbiamo appunto voluto espressamente accennare — di predisporre un'organizzazione che tenga opportunamente conto di tutte le difficoltà — oggi scontabili nel loro insieme — che dovranno essere superate. Tutta la questione sembra pertanto rientrare, a mente di questo Consiglio, in un quadro essenzialmente tecnico; ed è in tale quadro — e non in una riforma di legge — che la soluzione adeguata ed efficiente deve essere ricercata.

Sembra inoltre allo scrivente Consiglio che uno dei requisiti principali la cui attuazione è ovviamente attesa non solo dai candidati ma dai partiti, dalla stampa e soprattutto dal pubblico, sia quello della informazione assolutamente rapida e sollecita sui risultati della consultazione popolare. Raddoppiare, per timori che, dopo l'esperienza fatta, oggi ci sembrano nella maggior parte non più giustificati, il tempo di attesa portandolo — come propone la mozione — da due a quattro settimane, ci sembra innovazione che contraddica a quelle che sono in quelle occasioni le generali e sicuramente manifeste aspettative della pubblica opinione.

Per queste considerazioni si ritiene che prima di procedere a riforme legislative di questo genere, si addica — semmai — di assiderle su una esperienza più conclusiva e che non sia quella di un unico spoglio; inconvenienti o gravi difficoltà che dovessero riconfermarsi in occasione del prossimo rinnovamento dei poteri potranno allora offrire elementi più concludenti e persuasivi per apportare alla legge quella inflessione che nella mozione si chiede ma che, in questo momento, riteniamo di dover considerare in ogni caso prematura.

Riteniamo pertanto di non accogliere la mozione.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*Cioccari*

Il Cons. Segr. di Stato :  
*Lafranchi*

